

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 10-2996

Legge 353/2000, articolo 3. Legge regionale 15/2018, articolo 1, comma 4. Approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il D.P.R. n. 616/1977, all'articolo 69, trasferisce alle Regioni le competenze in materia di attività di prevenzione degli incendi boschivi;

l'articolo 70, lettera f) della legge regionale 26/04/2000 n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112") attribuisce alla Regione Piemonte competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del D.lgs. 112/1998 (il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi);

la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) al comma 1 dell'articolo 3 dispone che le Regioni debbano approvare il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, approvate con D.P.C.M. 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2002;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 reca "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;

il Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, prevede che, all'attuazione delle attività di protezione civile, concorrano le regioni italiane ed in particolare, all'articolo 11, comma 1, recita: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare (...) m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

la legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), in particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera b, sancisce che la Giunta regionale "predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

dato atto:

della determinazione dirigenziale n. 2615 del 4.11.2013 con la quale è stato approvato il "Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte";

della deliberazione di Giunta regionale n. 35-6665 del 23.03.2018: "Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti", con la quale la Regione Piemonte ha riconosciuto nel Co.AIB la figura gerarchica incaricata

specificamente del coordinamento dei Volontari AIB nella attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, e che si interfaccia con i Direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco (DOS VVF) per un Coordinamento delle attività operative di estinzione e bonifica - condiviso e concordato - tra lotta a terra e lotta aerea agli incendi boschivi;

della deliberazione di Giunta regionale n. 51-7794 del 30 ottobre 2018, Legge 353/2000: “L.r. 15/2018: Approvazione Indirizzi tecnico operativi per la gestione delle attività di contrasto agli incendi boschivi del Sistema AIB Piemonte. Aggiornamento procedure di cui alla D.G.R. n. 26-350 del 27/2/2012”;

della deliberazione di Giunta regionale n. 32-7760 del 05 ottobre 2018 con la quale è stato approvato l’Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile (ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 177/2016) in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, attualmente in fase di ridefinizione ed aggiornamento;

della deliberazione di Giunta regionale n. 3-2683 del 29 dicembre 2020, Approvazione schema di convenzione biennale tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell’ambito di materie di competenza regionali;

della deliberazione di Giunta regionale n. 23-2578 del 18 dicembre 2020, Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2021-2022, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l’impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile;

richiamato che con deliberazione di Giunta regionale n. 32-1748 del 13.07.2015 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019 e relativi Allegati e che tale attività pianificatoria ha interessato ininterrottamente la Regione Piemonte a partire dalla seconda metà degli anni ‘70;

dato atto che:

con nota prot. 44838 del 8/10/2019 il Settore A1822A competente in materia di incendi boschivi, della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, ha convocato tutti i Soggetti istituzionali, volontari, tecnico/scientifici, afferenti al Sistema regionale antincendi boschivi - ovvero, oltre ai Settori regionali Foreste e Biodiversità e aree naturali: Carabinieri Forestale, Vigili del fuoco, Corpo Volontari AIB Piemonte, IPLA S.p.A., Arpa Piemonte, Università di Torino DISAFA, CSI - al fine di avviare i lavori per la redazione del nuovo Piano regionale 2020-2025, in quanto esso rappresenta, oltre ad un obbligo di legge, un documento di indirizzo, necessario alla programmazione dell’attività pluriennale in materia, al fine di perseguire l’obiettivo della riduzione delle superficie percorse dal fuoco, secondo criteri di efficacia, efficienza e sicurezza del personale coinvolto;

con determinazione dirigenziale n. 4340 del 18 dicembre 2019, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 99-9008 del 16 maggio 2019, è stato affidato ad IPLA S.p.A., tra le attività costituenti il “Programma 2019-2021 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola”, un incarico di assistenza tecnica al Settore Foreste che comprende specificamente il supporto per la revisione del Piano Regionale Anti Incendi Boschivi, come indicato nella nota prot. 30644/A1614A del 23.03.2020;

con deliberazione di Giunta regionale n. 6-1574 del 26 giugno 2020, è stata approvata la proroga per l’anno 2020 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019, in quanto il gruppo tecnico sopraccitato, non ha potuto concludere i lavori nei tempi utili, poiché diverse componenti dello stesso, sono state ininterrottamente impegnate nell’emergenza Covid-19, dichiarata dal Governo italiano, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

il gruppo tecnico ha potuto concludere i lavori per la redazione del nuovo Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025 e relativi Allegati;

ritenuto, pertanto, ai fini dell'organizzazione dell'attività antincendi boschivi, di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 353/2000 e dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15/2018, il documento denominato Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, comprensivo dei relativi Allegati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, inoltre, di demandare al Settore competente in materia di incendi boschivi, della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica, gli adempimenti relativi alla revisione annuale del Piano stesso, così come previsto dalla Legge n. 353/2000 art. 3, comma 3 e Legge regionale n. 15/2018 articolo 1, comma 4, lettera b);

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio regionale in quanto si tratta di un documento programmatico, ovvero di linee guida per lo svolgimento, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visto e considerato quanto in premessa;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 353/2000 e dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15/2018, il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, comprensivo dei relativi Allegati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Settore regionale competente in materia di incendi boschivi, della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica, gli adempimenti relativi alla revisione annuale del Piano stesso, così come previsto dalla Legge n. 353/2000 art. 3, comma 3 e Legge regionale n. 15/2018 articolo 1, comma 4, lettera b);
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio regionale in quanto si tratta di un documento programmatico, ovvero di linee guida per lo svolgimento, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Piano regionale e gli Allegati saranno visibili e scaricabili sul sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile>.

(omissis)